



**COMUNE DI CORNELIANO D'ALBA
PROVINCIA DI CUNEO**

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE

Approvato con Deliberazione n. 37 CC in data 15.12.2017

Modificato con Deliberazione n. 20 del 17/06/2021

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE DI CORNELIANO D'ALBA

INDICE

- Art. 1 – Oggetto e norme di riferimento
- Art. 2 – Definizioni
- Art. 3 – Finalità
- Art. 4 – Caratteristiche tecniche dell'impianto e dislocazione
- Art. 5 – Uso delle telecamere
- Art. 6 – Responsabile della gestione e del trattamento dei dati
- Art. 7– Nomina degli incaricati e dei preposti e gestione dell'impianto
- Art. 8 – Misure di sicurezza e limiti di utilizzo
- Art. 9 – Accesso ai dati
- Art.10 – Principi di pertinenza e di non eccedenza
- Art.11 –Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità giudiziaria o di Polizia
- Art.12 – Conservazione delle immagini e custodia dei supporti magnetici od ottici
- Art.13 – Informativa
- Art.14 – Modifiche regolamentari
- Art.15 – Entrata in vigore

Art. 1 – Oggetto e norme di riferimento

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante impianti di videosorveglianza attivati nel territorio del Comune di Corneliano d'Alba, che consentono la visione diretta delle immagini riprese dalle telecamere e i dati personali rilevati mediante le riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al Provvedimento Garante privacy in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010 e Quaderno di aggiornamento per la polizia Locale n. 47 del marzo 2011 della regione Piemonte – Assessorato alla promozione della Sicurezza e alla Polizia Locale.

Art. 2 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) **Banca dati:** il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;

b) **Trattamento:** tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione dei dati;

c) **Dato personale:** qualunque informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile anche indirettamente e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza.

d) **Responsabile:** la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;

e) **Incaricati:** le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;

f) **Interessato:** la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;

g) **Comunicazione:** il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

h) **Diffusione:** il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

i) **Dato anonimo:** il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

j) **Blocco:** la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 3 – Finalità

1. L'attività di videosorveglianza, essendo relativa allo svolgimento di funzioni istituzionali, non ha ad oggetto il trattamento di dati sensibili, non potendosi tuttavia escludere che le registrazioni effettuate siano idonee a far risalire a informazioni di cui all'art. 22 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

2. La stessa non prevede una raccolta delle immagini collegata e/o incrociata e/o

confrontata con altri particolari dati personali oppure con codici identificativi di carte elettroniche o con dispositivi che rendano identificabile la voce e non prevede digitalizzazione o indicizzazione delle immagini tale da rendere possibile una ricerca automatizzata o nominativa.

3. Le finalità istituzionali del progetto di videosorveglianza cittadino sono conformi a quanto previsto dal D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., dal D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, dalla L.R. 23 marzo 2004 n. 6 "Politiche regionali integrate in materia di sicurezza urbana nonché dalla Statuto e dai regolamenti comunali secondo i limiti sanciti dal D.L. 196/2003 e loro s.m.i., nonché dal Quaderno di aggiornamento per la Polizia Locale emanato dalla Regione Piemonte in data marzo 2011, n. 47.

4. L'uso di impianti di videosorveglianza è strumento per l'attuazione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana, nell'ambito dei progetti per la sicurezza di cui agli artt. 25 e 26 della L.R. 6/2004. In particolare gli impianti assolvono alle seguenti finalità:

- a. Attivazione di misure di prevenzione e sicurezza sul territorio;
- b. Rilevazione di dati anonimi per l'analisi dei flussi di traffico e per la predisposizione dei piani comunali del traffico;
- c. Tutela del patrimonio comunale;
- d. Controllo di determinate aree, in particolare a fini preventivi di danneggiamenti, atti di vandalismo, condotte illecite ed episodi di microcriminalità;
- e. Contrastare, scoraggiare e prevenire l'increscioso abbandono e smaltimento dei rifiuti nel territorio comunale, nonostante i numerosi controlli ambientali effettuati dalla Polizia Municipale;
- f. Prevenire, accertare e reprimere reati;
- g. Monitoraggio del traffico.

5. La disponibilità tempestiva di immagini e dati presso il Servizio di Polizia Locale costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione della Polizia Locale, in particolare nell'ambito di controllo del territorio nelle vie commerciali più a rischio.

6. Il Comune si avvale, per monitorare quanto disposto nel punto e, di un sistema di videosorveglianza realizzato mediante l'utilizzazione di fototrappole che verranno collocate in prossimità dei siti maggiormente a rischio. L'impianto non prevede la visione diretta delle immagini rilevate dalle fototrappole. Le immagini sono registrate per un eventuale successivo utilizzo per le sole finalità anzidette.

Le immagini non possono essere utilizzate per l'irrogazione di sanzioni amministrative diverse da quelle attinenti alle finalità di cui sopra.

Le fototrappole sono progettate per l'uso all'aperto e si innescano a seguito di qualsiasi movimento di essere umani o animali in una certa regione di interesse monitorata da un sensore ad alta sensibilità di movimento a infrarossi passivo, per poi scattare foto e video clip. Una volta che il movimento dell'uomo o dei veicoli viene rilevato, la fotocamera digitale sarà attivata e quindi automaticamente scatterà foto e video in base alle impostazioni precedentemente programmate.

L'utilizzo del sistema delle fototrappole viene attuato attraverso un corretto impiego delle applicazioni e nel rispetto dei principi di:

- Liceità, quale rispetto della normativa sia per gli organi pubblici che privati,
- Proporzionalità, con sistemi attuali con attenta valutazione,
- Finalità, attuando il trattamento dei dati solo per scopi determinati ed espliciti,
- Necessità, con esclusione di uso superfluo della videosorveglianza.

Art. 4 – Caratteristiche tecniche dell'impianto e dislocazione

1. Il sistema si compone di una rete di comunicazioni dati su tecnologie miste (rete wireless e cavi) e di telecamere connesse alla sala di controllo posta presso locale edificio comunale sito in Piazza Cottolengo n. 49.

2. Il sistema è a circuito chiuso e i relativi elaboratori non sono interconnessi con altri sistemi, archivi o banche dati, né accessibili da altre periferiche. Potranno

solamente essere attivate unità distaccate presso la centrale operativa della Polizia di Stato e Carabinieri.

3. L'accesso al terminale video della sala di controllo è consentito solamente al Responsabile della gestione e del trattamento e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli. Eventuali accessi di soggetti diversi da quelli innanzi indicati devono essere autorizzati, per iscritto, dal Responsabile; si tratterà unicamente delle persone incaricate di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché degli addetti alla manutenzione degli impianti. Relativamente a tali addetti, il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte loro.

4. Gli incaricati di cui al presente Regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

5. Nei locali della sala di controllo è tenuto il registro degli accessi al terminale video, su cui saranno annotate, a cura di uno degli incaricati, l'identità della persona, gli orari di entrata e di uscita, e quant'altro necessario all'identificazione del soggetto, dello scopo dell'accesso, dei dati eventualmente assunti e la sottoscrizione dell'incaricato che ha effettuato la vigilanza di cui al comma precedente. Il soggetto autorizzato dovrà compilare e sottoscrivere apposita scheda contenente i dati previsti dal registro.

6. Il sistema di videosorveglianza mediante fototrappole ha per oggetto delle zone del territorio comunale, identificate dalla Giunta Comunale e scelte quali punti sensibili, sulle quali sarà posizionata, secondo le necessità, la c.d. fototrappola, montata su alberi, pali ecc. in base alle singole esigenze, allo scopo di monitorare aree che risultino frequentemente oggetto di scarichi abusivi, atti vandalici o che potrebbero ledere la sicurezza pubblica.

I soggetti coinvolti potranno essere sanzionati come previsto dalle norme in vigore e dai regolamenti Comunali.

Le immagini video e fotografiche scattate dalle fototrappole sono trasferite:

- Sul portale informatico di un'azienda esterna che monitorerà la situazione e invierà le immagini giudicate "rilevanti" agli uffici comunali competenti,
- Su un server a disposizione degli uffici competenti.

Art. 5 – Uso delle telecamere

1. Il sistema di videosorveglianza prevede una ripresa statica dei luoghi e non rileva percorsi o caratteristiche fisionomiche (tipo riconoscimento facciale) o eventi improvvisi, oppure comportamenti anche non preventivamente classificati.

2. È previsto l'uso della mobilità della telecamera solo nei seguenti casi:

- a. Per il controllo e la registrazione di atti illeciti perpetrati all'interno del campo iniziale di registrazione della telecamera e che rischierebbero di sfuggire al controllo per lo spostamento dei soggetti interessati;
- b. In caso di comunicazione, anche verbale e telefonica, di situazioni di illecito o di pericolo segnalate al responsabile dell'impianto, da verificarsi immediatamente;
- c. Nel supporto logistico ad operazioni di polizia condotte con personale sul luogo.

3. Le inquadrature dovranno essere tali da cogliere un'immagine panoramica delle persone e dei luoghi, evitando riprese inutilmente particolareggiate tali da essere intrusive della riservatezza delle persone, garantendo comunque la possibilità di identificazione per esigenze inerenti la sicurezza pubblica o l'accertamento, la prevenzione e repressione di reati, quando il pericolo è concreto e specifico di lesione di un bene.

Art. 6 – Responsabile della gestione e del trattamento dei dati

1. Il Responsabile della gestione e del trattamento dei dati rilevati con apparecchi di videosorveglianza è il Sindaco, il quale può delegare in forma scritta le proprie funzioni.
2. Egli vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti dal Comune ed alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle disposizioni impartite dall'Autorità Garante. Inoltre, custodisce le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.
3. Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/03 e s.m.i. il cittadino potrà rivolgersi al responsabile della gestione e del trattamento dei dati, secondo le modalità e la procedura prevista dall'art. 17 del D.P.R. 31 marzo 1998 n. 501 e s.m.i.

Art. 7 – Nomina degli incaricati e dei preposti e gestione dell'impianto

1. Il Responsabile- Sindaco designa e nomina gli incaricati ed i preposti in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza: in primis l'Agente di Polizia Locale e, qualora mancante, il Responsabile della Polizia Amministrativa e i secondi (preposti alla visualizzazione) tra il personale dell'Ufficio Tecnico Comunale e quello dell'Anagrafe che, per esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
2. Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password del terminale video della sala di controllo.
3. Con l'atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulla normativa di riferimento e sul presente regolamento.
4. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata al personale in servizio presso l'ufficio di Polizia Locale o agli altri soggetti di cui al precedente comma 2. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso il locale sito in Piazza Cottolengo n. 49, dove è installata la postazione di registrazione, a cui può accedere solo ed esclusivamente il personale di cui sopra, debitamente istruito, incaricato ed autorizzato come precisato nei commi precedenti.

Art. 8 – Misure di sicurezza e limiti di utilizzo

1. I dati personali oggetto del trattamento sono custoditi e controllati nel rispetto di quanto disposto dall'art. 31 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
2. Il trattamento dei dati personali attraverso il sistema di videosorveglianza deve avvenire conformemente ai principi di liceità, di necessità, di proporzionalità, di finalità di cui al Provvedimento del Garante dei dati personali del 29 aprile 2004 e s.m.i.
3. In particolare i dati dovranno essere raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per la quali sono raccolti o successivamente trattati; il sistema informativo ed il relativo programma informatico non dovranno utilizzare già in origine dati relativi a persone identificabili quando non sia strettamente necessario al perseguimento delle finalità di cui all'art. 2 del presente regolamento.
4. Le immagini dovranno essere conservate per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per la quali esse sono state raccolte o successivamente trattate e, comunque, per un periodo di tempo non superiore a sette giorni dalla rilevazione.

5. Il termine di conservazione potrà inoltre essere prolungato per aderire a specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. In tal caso la conservazione delle immagini dovrà essere imposta da un evento accaduto o realmente imminente o nel caso ricorrano esigenze di giustizia legate ad attività di indagini in corso.
6. Il software dovrà essere configurato in modo da cancellare, trascorsi i termini suindicati, automaticamente i dati registrati.
7. Le aree in cui dovranno essere installate le telecamere sono identificate mediante deliberazione della Giunta comunale, evitando aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli o per le quali non ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza e per fini legittimamente perseguibili.
8. Gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi. Le immagini raccolte dalle telecamere oggetto di trattamento saranno trattate, raccolte e conservate secondo le modalità di cui all'art. 11 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e non potranno assolutamente essere utilizzate per finalità diverse da quelle stabilite all'articolo 3 del presente regolamento.
9. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati. I dati acquisiti della circolazione stradale non potranno essere collegati con altre banche dati.
10. Dovranno essere previsti diversi livelli di accesso al sistema e di utilizzo delle informazioni, attraverso una "doppia chiave" fisica o logica che consenta una immediata ed integrale visione delle immagini solo in caso di necessità.
11. I dati devono essere protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
12. Le fototrappole saranno collocate all'interno di una custodia protettiva in acciaio per garantirne maggiormente l'integrità e dissuaderne il furto.
13. In caso di furto della fototrappola, verrà effettuata da remoto la cancellazione di tutti i dati memorizzati all'interno della scheda SD.
14. I dati sensibili registrati nelle schede SD delle fototrappole saranno crittografati, in modo da evitare la consultazione non autorizzata da parte di estranei.
15. La mail dedicata alla ricezione dei fotogrammi inviati dai dispositivi a seguito della rilevazione di movimenti, sarà accessibile solo ed esclusivamente agli incaricati dotati di credenziali di accesso (nome utente e password) le quali verranno modificate con frequenza trimestrale.

Art. 9 – Accesso ai dati

1. Tra i dati raccolti tramite sistema di videosorveglianza vi possono essere dati da considerarsi sensibili ai sensi del D.Lgs. 196/03 in quanto possono contenere informazioni definite nell'articolo 4 della citata legge e dovranno quindi essere trattati secondo quanto previsto dall'art. 20, comma 2, e nei limiti stabiliti dall'art. 22, comma 3 e comma 9, e loro s.m.i.
2. L'accesso ai dati potrà avvenire solamente da parte dell'autorità giudiziaria, ivi compresa la Polizia Locale, agenti e ufficiali di Polizia Giudiziaria esclusivamente dietro presentazione di richiesta scritta motivata da ragioni di giustizia e sicurezza pubblica.
3. Il diritto di accesso ai dati è garantito all'interessato ai sensi dell'art. 7 e seg. Del D.Lgs 196/2003 e s.m.i.
4. I dati raccolti non potranno in alcun modo essere spediti alla residenza o domicilio delle persone sanzionate.

Art. 10 – Principi di pertinenza e di non eccedenza

1. Nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dal decreto legislativo 30/06/2003, n. 196 a tutela della riservatezza delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, applicabile anche alle attività di videosorveglianza, ed in particolare di quello della pertinenza e non eccedenza dei dati trattati rispetto agli scopi perseguiti, le telecamere saranno installate in modo tale da limitare l'angolo visuale delle riprese, evitando quando non indispensabili come nell'ipotesi di cui al successivo art. 11, immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti per non consentire la ripresa dei tratti somatici delle persone e di qualunque altro dettaglio idoneo alla loro identificazione.
2. È comunque vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente regolamento.
3. È vietato utilizzare le immagini che anche accidentalmente dovessero essere assunte, per finalità di controllo anche indiretto sull'attività professionale dei dipendenti, secondo il disposto dell'art. 4 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e ferma restando la procedura prevista dal medesimo articolo.

Art. 11 – Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità giudiziaria o di Polizia

1. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale, l'incaricato della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.
2. In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente articolo, l'incaricato procederà agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessari e non eccedenti allo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse su supporti magnetici.
3. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'autorità Giudiziaria.
4. Gli apparati potranno essere utilizzati anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria o di organi di Polizia.

Art. 12 – Conservazione delle immagini e custodia dei supporti magnetici od ottici

1. I supporti magnetici od ottici, sono conservati in luogo sicuro.
2. Le registrazioni sono messe a disposizione dell'Autorità Giudiziaria o di altre pubbliche Autorità solo in presenza di provvedimenti da queste emanati.
3. La cancellazione delle immagini dai supporti dovrà avvenire con gli strumenti tecnologicamente più rapidi e sicuri da parte degli incaricati, previa autorizzazione scritta del responsabile ed annotata nel registro con la data e la firma dell'incaricato che ha effettuato la cancellazione.

Art. 13 – Informativa

1. La presenza di un impianto di videosorveglianza deve essere resa pubblica a cura del responsabile dell'impianto, attraverso i mezzi che si riterranno più idonei, ed in particolare attraverso:
 - a. L'affissione del presente regolamento e del nominativo del "Responsabile dell'impianto" di cui all'articolo 5 del presente regolamento in modo stabile sul sito web istituzionale dell'Ente;
 - b. L'affissione in modo stabile sul sito web dell'Ente, dell'elenco aggiornato delle posizioni delle telecamere, del loro raggio di azione e delle inquadrature

registrate;

c. Cartelli posizionati nelle postazioni di videosorveglianza anche per il sistema di videosorveglianza mediante fototrappole, conformi a quanto stabilito dal Garante e chiaramente visibili. In presenza di più telecamere andranno posizionati più cartelli, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità di ripresa. I cartelli potranno essere posizionati in luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con la telecamera.

2. L'uso dei dati personali non necessita di consenso da parte degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate dalla legge sulla privacy ad un regime di tipo particolare.

Art. 14 – Modifiche regolamentari

1. Qualora sopravvengano norme di rango superiore innovative rispetto al disposto del presente regolamento, le presenti disposizioni regolamentari dovranno essere applicate conformemente alle norme sopravvenute.

2. Sono in caso di contrasto inconciliabile si provvederà a modificare il presente regolamento.

Art. 15 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività del provvedimento di approvazione dello stesso.